

(N. 678)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1969

Utilizzazione di personale estraneo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nelle navi traghetto dell'azienda medesima

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato esercita direttamente il servizio di navi traghetto per il collegamento tra la rete ferroviaria continentale e quelle della Sicilia e della Sardegna. Per la formazione degli equipaggi di tali navi, l'Azienda delle ferrovie dello Stato provvede, di regola, con personale appartenente ai propri ruoli organici.

Tuttavia, per far fronte a contingenti esigenze dell'esercizio di tali servizi per le eccezionali punte di traffico delle merci e delle persone in coincidenza con le campagne ortofrutticole delle isole e con i periodi di maggior movimento turistico, l'azienda ha necessità, talvolta, di ricorrere a marittimi non appartenenti al proprio personale per le integrazioni temporanee degli equipaggi.

Ciò al fine di far fronte con immediatezza ad ogni variazione delle esigenze di traf-

fico evitando, altresì, un permanente aumento dei ruoli del proprio personale navigante, che, data, appunto, la temporaneità, anche se ciclica, di tali maggiori esigenze di traffico, non sarebbe giustificato.

Pertanto, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale si autorizza la azienda ferroviaria a provvedere con personale ad essa estraneo, in relazione alle necessità del servizio, ad integrazioni temporanee degli equipaggi delle navi traghetto.

Si dispone, altresì, che i rapporti insorgenti tra l'azienda ed il personale di cui trattasi siano regolati mediante apposita convenzione di imbarco, da approvarsi con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con quello del tesoro.

La spesa relativa trova margine nello stanziamento già previsto per l'anno corrente al Capitolo 101 del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Per far fronte ad eccezionali punte di traffico nel servizio delle navi traghetto, la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad integrare temporaneamente con marittimi estranei all'amministrazione il personale navigante di ruolo.

I rapporti tra l'azienda ed i marittimi di cui al comma precedente sono regolati sulla base di una convenzione tipo di imbarco, da approvarsi con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro.